

GIUDIZIO DI APPELLO N. 1

Con ricorso di data 29 novembre 2023, la ASD Chiarisacco, partecipante al Campionato C11 Collinare – Divisione Argento – Girone B, con riferimento alla gara ASD Chiarisacco – AC Muzzanella del 27 novembre 2023, in ordine alla squalifica comminata al proprio tesserato Gratton Enrico (3 giornate e 120 CD – art. 119 e 24 R.D.) per i fatti di cui al referto 24AA12b039 allegato al ricorso, lamentava l'erronea ricostruzione operata dall'arbitro, senza però minimamente contestare l'avvenuta espulsione con cartellino verde e senza formulare le proprie conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall'ASD Chiarisacco va respinto in quanto inammissibile.

Codesto Giudice ricorda all'Associazione ricorrente che l'art. 61 R.D., rubricato *Forma del reclamo o del ricorso*, prevede che debbano essere assolutamente determinati, pena l'inammissibilità del gravame, il provvedimento disciplinare impugnato (lett. b) e le conclusioni (lett. f).

Nel caso di specie, nel ribadire nuovamente che l'ASD Chiarisacco non contesta in alcuna maniera l'espulsione avvenuta con cartellino verde del proprio tesserato, non si può non rilevare che nel ricorso presentato non vi è traccia né del provvedimento disciplinare impugnato (nel caso di specie le tre giornate e i 120 CD) né soprattutto delle conclusioni.

PQM

Il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare per i motivi sopra esposti respinge il ricorso proposto dall'ASD Chiarisacco in quanto inammissibile.

All'esito del rigetto dispone che la cauzione, qualora versata, venga trattenuta; nell'ipotesi di mancato versamento contestuale al deposito del ricorso dispone che la cauzione venga trattenuta dall'importo cauzionale versato all'inizio della manifestazione.

Udine, lì 14 dicembre 2023

- avv. Gianluca Visonà -